I.I.S.S.ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0009409 del 03/11/2026
I (Uscita)

Ai Docenti
e p.c. al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web dell'Istituto –
Albo online / Amministrazione trasparente

Circolare n. 88

OGGETTO: Divieto di pubblicazione di immagini e video riguardanti l'attività scolastica e gli alunni sui profili social personali – Riprese effettuate dai genitori – Canali social istituzionali. Indicazioni operative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare gli artt. 12, 13, 24, 25 e 28;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come integrato e modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare gli artt. 11-bis "Utilizzo delle tecnologie informatiche" e 11-ter "Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media";

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150, sull'informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il vademecum del Garante per la protezione dei dati personali "La scuola a prova di privacy" (edizione 2025);

VISTA la comunicazione del DPO dell'Istituto (Safe&Cert Srls) del 19/10/2026, avente ad oggetto "Istituzioni Scolastiche – Ulteriori precisazioni in merito al divieto di pubblicazione di immagini e video ritraenti i volti di alunni minori sui canali social istituzionali";

CONSIDERATA la necessità di tutelare la riservatezza degli alunni, in larga parte minori, e di garantire il corretto trattamento dei dati personali da parte dell'Istituzione scolastica;

comunica quanto segue:

1. Divieto di pubblicazione sui profili social personali

È fatto **divieto** a tutto il personale dell'Istituto di pubblicare, sui propri siti, blog, profili e account social personali (a titolo esemplificativo: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, canali o gruppi di messaggistica a diffusione ampia), **immagini, video o altre informazioni personali**

riguardanti l'attività scolastica, in particolare quelle che ritraggono alunni o consentono di identificarli.

Il divieto vale anche in presenza di un'apparente autorizzazione delle famiglie: il consenso, previa adeguata informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR e **prima** dello svolgimento dell'evento, viene richiesto e prestato in favore dell'**Istituto, in qualità di Titolare del trattamento**, e non dei singoli dipendenti.

2. Account personali e riferimento all'Istituto

I dipendenti non possono creare account personali che riportino, in modo potenzialmente ingannevole, un riferimento all'Istituto di appartenenza (denominazione, logo, nome di classi, corsi o progetti), tale da farli apparire come canali ufficiali della scuola.

3. Obblighi derivanti dal Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e D.P.R. 81/2023)

- **Art. 11-bis** – Gli account e gli strumenti istituzionali vanno utilizzati esclusivamente per finalità lavorative; è vietato l'invio di messaggi d'ufficio oltraggiosi o discriminatori e il dipendente è responsabile del contenuto delle proprie e-mail.
- **Art. 11-ter** – Il dipendente usa la massima cautela nell'utilizzo dei propri account social personali; le opinioni espresse online non devono in alcun modo essere attribuibili all'Amministrazione di appartenenza ed è vietato pubblicare commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Amministrazione.

La violazione delle predette disposizioni può comportare responsabilità disciplinare, oltre alle eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

4. Riprese effettuate dai genitori durante gli eventi scolastici

Secondo le indicazioni del Garante, **non violano la privacy** le riprese video e le fotografie effettuate dai genitori durante recite, gite, saggi e manifestazioni scolastiche, **purché destinate a un ambito esclusivamente personale, familiare o amicale e non alla diffusione**.

La **pubblicazione o diffusione** di tali immagini su Internet e sui social network richiede, di regola, il **consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale** e di tutte le altre persone presenti nelle immagini o nei video.

I docenti, in occasione di eventi, spettacoli e uscite didattiche, sono invitati a ricordare ai genitori tali indicazioni. L'Istituto, nell'informativa, evidenzia che nessuna responsabilità può essere ad esso attribuita in caso di diffusione non autorizzata delle immagini da parte delle famiglie. Analoga cautela si applica ad eventuali professionisti esterni incaricati di effettuare riprese: il relativo contratto, in quanto responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, deve prevedere espressamente il divieto di pubblicazione delle immagini sul sito del professionista e della loro esposizione nei locali dello stesso.

5. Canali social istituzionali

Sono "canali social istituzionali" esclusivamente gli account ufficiali dell'Istituto, istituiti a seguito di apposita delibera degli organi collegiali e utilizzati come strumenti di comunicazione secondo una procedura dettagliata, in applicazione dei principi di responsabilizzazione (art. 24 GDPR) e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 GDPR).

I docenti **non sono autorizzati** a pubblicare autonomamente contenuti su tali canali né a creare canali, pagine o gruppi social riferiti a classi, corsi, progetti o attività dell'Istituto. Il materiale che si ritenga opportuno divulgare (anche per la disseminazione di progetti PON/POC/PNRR) deve essere **trasmesso al Dirigente Scolastico o al referente della comunicazione**, che ne verificherà la conformità alla normativa sulla protezione dei dati prima di qualsiasi pubblicazione.

6. Indicazioni operative per i docenti

1. Non pubblicare sui propri profili personali foto, video, audio, elaborati o altre informazioni riferibili ad alunni o all'attività scolastica.
2. Non condividere immagini o video di alunni su gruppi di messaggistica non istituzionali, se non per strette finalità didattiche e organizzative e nel rispetto delle indicazioni dell'Istituto.
3. Limitare l'uso di dispositivi personali per riprese e fotografie di alunni alle sole attività autorizzate e non conservare il materiale oltre il tempo necessario.
4. In occasione di eventi e uscite, informare i genitori sul corretto utilizzo delle riprese effettuate a titolo personale.
5. Verificare, prima di qualsiasi diffusione di materiale su canali ufficiali, la presenza delle liberatorie/informative previste e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
6. Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e al DPO eventuali diffusioni non autorizzate di immagini o dati di alunni di cui si venga a conoscenza (possibile violazione di dati personali).

7. Piano delle comunicazioni

L'Istituto provvederà a dotarsi, o ad aggiornare, il **Piano delle comunicazioni** previsto dalla L. 150/2000 e oggi integrato nel PIAO, al fine di assicurare una circolazione corretta e tempestiva delle informazioni verso i portatori di interesse interni ed esterni, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Dirigenza o alla segreteria dell'Istituto.

Si invitano i docenti a prendere visione della presente circolare e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni in essa contenute. **La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e norme collegate